



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 11/01/2024

**OGGETTO: CONTROVERSIA COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA/SOCIETA' GAL
ETRURIA SCRL - RIASSUNZIONE GIUDIZIO DI ARBITRATO PRESSO CAMERA DI
COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'AVV.LORENZO CALVANI STUDIO LEGALE BELLOTTI E ASSOCIATI PER
RIMBORSO ANTICIPO ONORARIO ARBITRO E LIQUIDAZIONE DELLO STESSO
NONCHE' DEL RIMBORSO DIRITTI CAMERALI PARTE CONVENUTA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 30.12.2023, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL 267/2000, è stato differito al 15 marzo 2023 e, ai sensi dell'art.163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;

Visti:

- il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Livorno – Sez. Civile N.R.G. 108/2021 a seguito di ricorso presentato dalla Società GAL ETRURIA SCRL per ottenere il pagamento da parte del Comune, in qualità di socio della predetta Società, di oneri consortili relativi agli anni 2013, 2014 e 2015;
- il successivo Decreto di correzione di un errore materiale del sopra citato Decreto Ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Livorno – Sez. Civile N.R.G. 108-1/2021;

Rilevato che il Comune di Campo nell'Elba con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 12/03/2021 ha ritenuto opportuno presentare opposizione contro il suddetto Decreto, costituendosi in giudizio;

Atteso che con Sentenza del 01.06.2023, relativa al procedimento R.G. 1190/2021, il Tribunale di Livorno ha dichiarato la propria incompetenza giurisdizionale concedendo termine di tre mesi per la riassunzione della causa di fronte alla Camera Arbitrale competente;

Preso atto che la Società GAL ETRURIA SCRL ha presentato domanda di arbitrato presso la Camera di Commercio della Maremma e Tirreno, acquisita al prot. 14300 del 02.10.2023;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.210 del 06.10.2023 con la quale si è ritenuto che nel caso specifico ricorressero i presupposti per conferire specifico incarico legale per la difesa di questo Ente nel procedimento de quo, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti;

Vista la Determinazione dell'Area Amministrativa n.217 del 10.10.2023 di conferimento dell'incarico per la difesa di questo Ente all'Avv. Lorenzo Calvani di Firenze nel sopra indicato giudizio;

Vista altresì la nota prot. 16723 del 21.11.2023, con la quale l'Avvocato Calvani ha inoltrato la comunicazione pervenuta dalla Camera di Commercio Maremma e Tirreno n. 24672/U del 06.11.2023 avente ad oggetto "Arbitrato di Livorno 3/2023 – comunicazione di sospensione de procedimento" relativa al versamento alla Segreteria della Camera Arbitrale degli onorari dovuti alla Camera di Commercio pari ad Euro 400,00 oltre IVA per un importo complessivo di **Euro 488,00** a titolo di diritti camerali per la parte convenuta;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 254 del 21.11.2023 con la quale si impegnava a favore della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, con sede in Livorno in P.zza del Municipio n. 48, P. IVA 01838690491, la somma di **€ 488,00** imputando la spesa al Codice di bilancio **01/02/1030211/006** Capitolo **101020318000** del bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023 con impegno n. 1964/2023;

Preso atto della comunicazione via mail dell'Avv. Lorenzo Calvani dell'8.01.2024 acclarata al protocollo dell'Ente al n. 347 del 10.01.2024 dalla quale si evince che:

- avendo il GAL Etruria proceduto al pagamento della propria quota presso la CCIAA dei diritti camerali per l'attivazione dell'arbitrato, l'avanzamento della procedura prevede anche il pagamento da parte del Comune della somma di Euro 280,00 oltre IVA al 22% per una somma complessiva di Euro 341,60 a titolo di acconto di onorario dell'arbitro unico oltre marche e commissioni;
- l'Avv. Calvani, causa imminente scadenza termini, ha dovuto provvedere al pagamento delle somme in capo al Comune anticipando le spese di cui richiede rimborso;
- le somme anticipate dall'Avv. Calvani ammontano complessivamente ad **Euro 911,80** di cui:
 - o Euro 488,00 (diritti camerali)
 - o Euro 423,80 (Euro 341,60 per acconto onorario arbitro ed Euro 82,20 per marche e commissioni/oneri di acquisto)

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad impegnare la somma di **Euro 423,80** a favore dell'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze Viale Spartaco Lavagnini n.13, 50129 Firenze, Cod. Fisc. 05371780486 a titolo di rimborso della spesa anticipata per il pagamento dell'acconto dell'onorario dell'arbitro e marche/oneri di cui alla domanda di Arbitrato presentata da GAL Etruria nel 2023, somma riferita al Codice di bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 101020318000 annualità 2024 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2024/2026 in esercizio provvisorio;

Vista la fattura n. 13 del 10.01.2023 acquisita al protocollo dell'Ente n. 363 del 10.01.2024 emessa dallo Studio Legale Avv. Giorgio Bellotti e Associati - Avv. Lorenzo Calvani avente ad oggetto il rimborso delle spese di cui sopra;

Ritenuto altresì, visto il documento di spesa sopra citato, di dover procedere alla liquidazione sia del rimborso dei diritti camerali in riferimento al residuo n. 1964/2023 sia del rimborso dell'acconto dell'onorario dell'arbitro oltre marche/oneri di cui al determinando impegno entrambi con riferimento al Codice di bilancio **01/02/1030211/006** Capitolo **101020318000** annualità 2024 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2024/2026 in esercizio provvisorio;

Visto il D.Lgs. n.36/2023, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56 c. 1 lett. h) che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL (vedi prot. DURC INAIL_40681400 con scadenza al 06 02 24);

Dato atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000 essendo la spesa in oggetto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di un servizio di carattere legale e quindi non frazionabile;

Dato atto inoltre che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2024, del Bilancio di Previsione Pluriennale 2024/2026 in esercizio provvisorio;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

di impegnare la somma di **Euro 423,80** a favore dell'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze Viale Spartaco Lavagnini n.13, 50129 Firenze, Cod. Fisc. 05371780486 a titolo di rimborso della spesa anticipata per il pagamento dell'acconto dell'onorario dell'arbitro e marche/oneri di cui alla domanda di Arbitrato presentata da GAL Etruria nel 2023, somma riferita al Codice di bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 101020318000 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2024/2026 in esercizio provvisorio annualità 2024 in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;

di liquidare interamente la fattura n. 13 del 10.01.2023 acquisita al protocollo dell'Ente n. 363 del 10.01.2024 emessa dallo Studio Legale Avv. Giorgio Bellotti e Associati - Avv. Lorenzo Calvani, per la somma di **Euro 488,00** a valere sul residuo n. 1964/2023 e per la somma di **Euro 423,80** a valere sull'impegno sopra richiesto entrambi in riferimento al Codice di bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 101020318000 annualità 2024 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2024/2026 in esercizio provvisorio;

di dare atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000 essendo la spesa in oggetto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di un servizio di carattere legale e quindi non frazionabile;

di trasmettere la presente Determinazione di liquidazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli atti necessari ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)